

Approfondimento n. 5 – 21 febbraio 2021

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI: INTRODUZIONE AGEVOLATA PER L'ANNO 2021

Caterina Roncati

Premessa

Dal percorso di conversione in legge del decreto Milleproroghe, D.L. 183/2020, giunge la conferma dell'obbligo di iscrizione a bilancio del Fondo garanzia debiti commerciali tra gli accantonamenti di parte spesa, a decorrere dall'anno 2021.

La proposta di proroga dell'applicazione del nuovo istituto all'anno 2022, che a più riprese era stata presentata già lo scorso anno, è stata disattesa. Vale la pena ricordare che la previsione di un Fondo a tutela dei fornitori della PA, dell'equilibrio dei flussi di cassa, del rispetto dei tempi di pagamento previsti a livello comunitario rientra tra le azioni messe in campo dal legislatore per adempiere a quanto disposto nella Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciata il 28 gennaio 2020 sulla causa C-122/18 – Commissione/Italia (Direttiva lotta contro i ritardi di pagamento).

L'eccezione per il 2021

Tra gli emendamenti approvati sabato 20 febbraio dalla Camera dei Deputati emerge, però, un alleggerimento dell'obbligo in quanto, per il solo anno 2021, ai fini del conteggio del Fondo garanzia debiti commerciali, gli enti potranno considerare i dati desumibili dalle proprie scritture contabili e non quelli presenti in PCC, qualora vi siano disallineamenti con gli effettivi pagamenti effettuati dall'ente e non recepiti in piattaforma.

Il fondo garanzia debiti commerciali è normato dalla legge 145/2018 - Legge di bilancio 2019 - che ai commi dal 858 al 872 ne definisce criteri e modalità applicative.

Ad oggi, i commi 859 e 861 della citata legge prevedono che le grandezze assunte a confronto per verificare se esistono o meno le condizioni di iscrizione del FGDC siano quelle presenti sul portale Mef - Piattaforma dei crediti commerciali.

Questo sta creando non poche difficoltà agli enti in quanto la PCC presenta, nonostante diversi interventi migliorativi realizzati nel corso dell'anno 2020, ancora numerose differenze tra le evidenze contabili relative ai pagamenti e allo stock di debito al 31.12.2019 e 31.12.2020 registrate dall'ente e gli stessi valori presenti in PCC.

Le differenze, spesso notevoli, non sono di semplice e tempestiva individuazione e sistemazione e assumere i valori della PCC per verificare le condizioni di cui al comma 859 significherebbe iscrivere un FGDC, oltreché errato, in alcuni casi difficilmente sostenibile in termini di equilibri di bilancio.

L'emendamento approvato ieri alla Camera risolve questo problema lasciando più tempo agli enti per allineare i dati tra scritture interne e PCC. È infatti previsto quanto segue:

"4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 861 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, **possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile**»

Per verificare l'eventuale obbligo di iscrizione del Fondo garanzia debiti commerciali alla Missione 20 del Bilancio 2021-2023 gli enti che hanno rilevato disallineamenti tra i propri dati e quelli presenti in PCC potranno, pertanto, procedere prendendo a riferimento solo le proprie scritture contabili secondo le operazioni di seguito indicate.

1. Confronto tra l'ammontare del debito commerciale residuo al 31.12.2020 con quello risultante al 31.12.2019:
 - se ridotto di una quota pari almeno al 10% dello stock di debito 2019 non si iscrive il FGDC,
 - se la riduzione dello stock di debito 2020 è inferiore al 10% dello stock 2019 o peggio non Vi è stata riduzione si procedere come al punto 2 di seguito illustrato.
2. Confronto tra lo stock di debito commerciale al 31.12.2020 con il totale delle fatture ricevute nel corso del 2020:
 - se lo stock di debito è pari al massimo al 5% del totale delle fatture ricevute non si iscrive il FGDC
 - se lo stock di debito corrisponde ad un valore superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel corso dell'anno 2020 si iscrive il FGDC
3. La quantificazione del FGDC è data dall'applicazione di un valore percentuale stabilito al comma 862 delle Legge 145/2018 sul totale stanziato a bilancio 2021 per l'acquisto di beni e servizi. L'incidenza percentuale varia in funzione dell'indice di ritardo dei pagamenti registrato dall'Ente. Ovviamente, anche per questo indicatore, occorrerà fare riferimento alle risultanze delle scritture contabili dell'ente e non al valore pubblicato in PCC. Il comma 862 prevede:

"862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari: (322)

 - a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente."

4. Entro il 28 febbraio di ogni anno, a decorrere dal 2021, Delibera di Giunta Comunale/CDA che stanziava a bilancio il Fondo garanzia debiti commerciali.

Dubbi applicativi

Alla luce di tutto quanto sopra illustrato restano due nodi da sciogliere.

Il primo di carattere formale, facilmente superabile, dovuto al fatto che l'ufficialità del testo emendato potrebbe non arrivare in tempo rispetto alla data di convocazione della Giunta Comunale che delibererà la costituzione del Fondo garanzia debiti commerciali. Si tratterebbe di anticipare quanto sarà certamente confermato in sede di conversione in legge del D.L. 183/2020 che non può superare il termine del 1° marzo e pertanto i tempi tecnici di un ulteriore passaggio in discussione non ci sono.

Il secondo di carattere sostanziale, oltreché formale, legato all'individuazione dell'Organo competente all'istituzione del Fondo garanzia debiti commerciali ed alla successiva iscrizione a Bilancio tramite variazione.

Il citato comma 862 prevede chiaramente: *“Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, **con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione**”.*

L'iscrizione a bilancio del FGDC che per molti enti presenta un saldo importante rispetto agli equilibri della parte corrente comporta evidentemente una riduzione di altri e diversi stanziamenti, la cui approvazione è stata deliberata dal Consiglio Comunale.

In attesa di un'indicazione chiarificatrice in tal senso si ritiene che la procedura più corretta sia la seguente. La Giunta Comunale entro il 28 febbraio delibera l'esistenza o meno delle condizioni di costituzione del Fondo garanzia debiti commerciali e, nel caso in cui non vengano rispettati gli indicatori di cui al comma 859, delibera il valore del FGDC da iscrivere a bilancio.

Il Consiglio Comunale, entro il 28 febbraio, delibera di variare il bilancio 2021-2023 al fine di iscrivere alla Missione 20 il capitolo di FGDC. È utile ricordare che la norma, nella versione attuale, non prevede una sanzione in caso di sfioramento del termine del 28 febbraio.